



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 3/GST del 27 settembre 2022

Giustizia Sportiva

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 17/ 9/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 17/ 9/2022 PROGETTO FUTSAL TERZIGNO - UNINAC5

Il sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Unina C5 con cui quest'ultima ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata inserito in distinta di gara il calciatore Galinanes Facundo (nato il 22/09/1988) il quale in tesi della avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara de qua in quanto in gravato da squalifica (inflitta giusta C.U. 1145 della Divisione Calcio a 5); ritualmente evocata la reclamata non ha presentato controdeduzioni.

Effettuati i necessari accertamenti è emerso che il calciatore è statosi squalificato (con il predetto comunicato) ma tale squalifica afferisce una gara di Coppa (Coppa Italia calcio a 5 serie B Final Eight) e pertanto la squalifica ai sensi degli art. 21 commi 6,7 e 19 commi 4,6 C.G.S. va scontata nella rispettiva competizione ossia gare di Coppa; ne deriva l'infondatezza del reclamo proposto che riguarda la prima giornata di campionato di calcio a 5 serie C1 laddove il calciatore non risulta aver subito squalifiche precedenti e dunque è in posizione regolare; dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ex art. 67 CGS, DELIBERA di rigettare il reclamo proposto e per l'effetto di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 2/1 in favore della società reclamata, fermi i provvedimenti disciplinari assunti con relativo comunicato ufficiale, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

gara del 17/ 9/2022 FUTSAL COAST - DALIA MANAGEMENT

Il sostituto giudice sportivo, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla Società Futsal Coast, osserva quanto segue: a) con l'atto introduttivo la reclamante ha censurato, ai sensi dell'art. 15, comma 5, CGS, la regolarità della gara Futsal Coast - Dalia Management (del 17.09.2022 - campionato Calcio a 5 serie C1); b) in tesi della reclamante, a tale gara avrebbe preso parte il Sig. Monteiro Apolonia Moraes Da Costa Daniel (nato il 3.10.1994), in posizione irregolare in quanto squalificato per 7 mesi, giusta decisione del TFN (allegata al reclamo, n. 0121/TFNSD-2021-2022dep. il 11.04.2022); c) ritualmente evocata, la reclamata ha presentato (il 26.09.2022 - a fronte di udienza e pronuncia fissate per il 27.09.2022) controdeduzioni tardive (di cui, pertanto, va disposto lo stralcio); d) esaminati gli atti ed effettuati i necessari accertamenti, è emerso che il calciatore in argomento è stato squalificato giusta richiamata decisione del TFN per n. 7 mesi in data 11.04.2022 (decisione notificata ex art. 53, comma 1, punto 1, CGS in pari data); pertanto, egli risulta in posizione irregolare agli effetti disciplinari e, dunque, non avente titolo a partecipare alla gara de qua (risulta inserito in distinta con il n. 5), come correttamente rilevato dalla reclamante; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ex art. 67 CGS, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, infligge, ex art. 10, comma 6, lett. a) e comma 7, alla reclamata Dalia Management la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6/0 in favore della reclamante; infligge alla reclamata Dalia Management l'ammenda di euro 150,00; infligge al dirigente accompagnatore della reclamata Dalia Management Santomena Giuseppe la inibizione fino al 15.10.2022 di squalificare con decorrenza dal 11/11/2022 un ulteriore mese di squalifica al calciatore Apolonia Moraes Da Costa Daniel e quindi fino a tutto il 11/12/2022 ; nulla per il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 DALIA MANAGEMENT

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/10/2022

SANTOMENNA GIUSEPPE (DALIA MANAGEMENT)

CALCIATORI

SQUALIFICA FINO AL 11/12/2022

MONTEIRO APOLONIA DANIEL (DALIA MANAGEMENT)

VEDI DELIBERA

Pubblicato in NAPOLI il 27 settembre 2022.

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**